

COLLEGIO UNICO NAZIONALE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Composto da:

Prof. Avv. Roberto Pessi – Presidente

Prof. Avv. Piergiovanni Alleva – Arbitro

Prof. Avv. Albina Candian – Arbitro

LODO ARBITRALE

nél ricorso ex art. 18 bis ANA 2003 presentato da:

(Dott. Gianluca Sostegno)

contro:

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A

(Avv. ti Enzo Vivori e Massimo Vitolo)

1) Svolgimento della procedura

Con ricorso ex art. 18 bis ANA, datato 26 aprile 2007 il Sig. _____
- Agente della Compagnia Milano Ass. ni S.p.A divisione La Previdente -
impugnava innanzi al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato il

PA

recesso per giusta causa comunicatogli dalla Mandante mediante lettera raccomandata del 13 aprile 2007.

Esponiva in fatto che negli ultimi anni il punto vendita a lui affidato in qualità di Agente generale, con compito di acquisire affari assicurativi per il ramo danni del territorio di [redacted] e zone limitrofe, versava in una sorta di "sofferenza amministrativa" in virtù della quale l'agente, pur rispettando la valuta fissa di competenza, provvedeva "con sistematico ritardo" ad effettuare i bonifici bancari afferenti i premi incassati per conto della Compagnia.

Deduceva inoltre, il ricorrente, che di detta situazione era ben a conoscenza la Compagnia, la quale, nel febbraio 2003 aveva riscontrato, a seguito di una verifica amministrativa "una irregolarità nel versamento di ben nove decadi precedenti" e aveva censurato tali inadempienze con una semplice lettera di richiamo. Che, in ogni caso, a decorrere da quella data "tutte le successive ispezioni amministrative evidenziavano inequivocabilmente, delle gravi inadempienze nella gestione del punto vendita affidato".

Esponiva, dunque, che al termine della verifica del 10 e 11 aprile 2007, veniva accertato dal revisore della Compagnia un saldo a debito pari ad € 106.981,20 e che "conformemente a tutte le altre verifiche amministrative" egli avrebbe replicato a verbale di non essere nelle condizioni di soddisfare la richiesta a causa di mancati versamenti da parte di alcuni subagenti, ma che avrebbe provveduto nei giorni a seguire.

Immediatamente dopo la sottoscrizione del verbale di ispezione del 11 aprile 2007, il revisore della Compagnia avrebbe proceduto ad estrarre dalla propria valigetta una lettera di revoca per giusta causa da intimarsi all'Agente e presumibilmente predisposta ancor prima della verifica. Il Sig. [redacted] ne avrebbe rifiutato l'accettazione chiedendone corretta notifica, che avveniva in data 13 aprile 2007.

In linea di diritto argomentava nel senso dell'insussistenza di una giusta causa di recesso, in considerazione della mancata tempestività dello stesso, essendo la Compagnia già da quattro anni a conoscenza del "fatto grave" posto a fondamento del provvedimento recedente. Nonché sosteneva che le motivazioni poste a fondamento dello scioglimento contrattuale non integravano gli estremi della giusta causa, atteso che la stessa doveva consistere in un fatto talmente grave da porre in crisi l'elemento fiduciario.

Si costituiva tempestivamente la Compagnia, contestando ed impugnando le argomentazioni e le pretese fatte valere dalla controparte, in quanto ritenute prive di fondamento, adducendo la correttezza del proprio operato e ribadendo la sussistenza della giusta causa di recesso e, correlativamente, della irreparabile lesione del vincolo fiduciario sotteso al rapporto agenziale. In via istruttoria chiedeva l'espletamento della prova testimoniale e concludeva per il rigetto, nel merito, del ricorso.

Instauratosi il contraddittorio il Collegio, nel corso della seduta del 18 luglio 2007, procedeva preliminarmente al tentativo di conciliazione. Le parti chiedevano termine per valutare ulteriormente l'ipotesi transattiva, il Collegio, dato atto, rinviava al 13 settembre 2007 per l'eventuale formalizzazione della conciliazione o, in difetto, per trattazione. In detta udienza, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione si invitavano le parti alla discussione orale, a seguito della quale ritenuta la causa matura per la decisione, il Collegio si riservava di decidere.

2) Il fatto oggetto della controversia.

Gli eventi che hanno dato origine alla presente controversia sono caratterizzati dalla ripetitività di determinate condotte poste in essere dall'Agente e, a ben vedere, rappresentate in modo sostanzialmente conforme dalle stesse parti, anche se tali eventi rimangono, in sede di rispettive deduzioni in diritto, oggetto di valutazioni divergenti.

RP

In ogni caso il Collegio ritiene in punto di fatto che, nei suoi tratti rilevanti, la vicenda, sulla base degli atti e dei documenti depositati, debba essere ricostruita come segue.

E' indubbio che, la Milano Ass.ni S.p.A - Divisione La Previdente S.p.A, e successivamente la società del medesimo Gruppo, Europa Tutela Giudiziaria S.p.A, conferivano mandato di Agente Generale al Sig. _____, con decorrenza dal 1.12.1998, al fine di provvedere alla gestione, conservazione e sviluppo dell'Agenzia di _____ affidatagli in nome e per conto della Compagnia.

In pendenza del rapporto si succedevano una serie di ispezioni amministrative, nel corso delle quali venivano riscontrate varie irregolarità amministrative. In particolare durante le verifiche effettuate dal 10 febbraio 2003 al 6 marzo 2003 e dal 14 dicembre 2004 al 22 dicembre 2004, l'Ispettore incaricato accertava, due saldi a debito dell'Agenzia - per importi rispettivamente di € 49.052,88 (relativi alla prima ispezione) e € 30.113,80 (relativi alla seconda) - versati poi, con valuta compensata, il giorno successivo alla diffida; nella medesima occasione venivano, altresì, rilevate irregolarità delle rimesse decadali. Esaminate le risultanze delle ispezioni e a fronte delle irregolarità riscontrate, la Direzione Commerciale della Compagnia, con raccomandate A.R. del 28 maggio 2003 e del 11 gennaio 2005, richiamava il Sig.

all'"*immediato allineamento*" alle disposizioni aziendali in merito alla gestione delle rimesse decadali e dei titoli arretrati.

Successivamente, in occasione della visita amministrativa effettuata il 30 e 31 ottobre 2006, veniva riscontrato un saldo a debito di € 176.235,85 in riferimento al quale l'Agente dichiarava di non essere in grado di sanare detto debito nell'immediato, riservandosi il relativo pagamento in data successiva. Solo durante l'ulteriore ispezione, del 24 novembre 2006, veniva accertato il pagamento della summenzionata somma di € 176.235,85 ma, di contro, si riscontravano una serie di ulteriori irregolarità che venivano prontamente contestate dalla Compagnia con

lettera dell'11 dicembre 2006, per mezzo della quale l'Agente veniva invitato a fornire idonee motivazioni in merito. Il Sig. [redacted] replicava con missiva del 18 gennaio 2006 fornendo generiche giustificazioni ed assicurando di provvedere "a breve" alla regolarizzazione delle difformità contestate.

Ed ancora medesime irregolarità venivano riscontrate durante l'Ispezione del 13 marzo 2007 per un saldo a debito del ricorrente, nei confronti della Compagnia, di € 173.386,49. In data 20 marzo 2007, la Milano Ass.ni S.p.A lamentava al ricorrente "i sistematici ritardi" delle rimesse decadali "nonostante i numerosi solleciti" e invitava il Sig. [redacted] ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla Mandante, avvisando che in difetto la Compagnia si sarebbe vista costretta a prendere i provvedimenti del caso.

Veniva effettuata l'ennesima ed ultima ispezione, nei giorni 10 e 11 aprile 2007, in occasione della quale il Revisore Amministrativo Sig. [redacted] verificava che il saldo decadale di € 80.775,49 relativo alla III decade del 3/2007 non era stato versato come previsto dalle disposizioni agenziali vigenti, contestava altresì un saldo a debito dell'Agenzia di € 106.981,20 ed invitava il Sig. [redacted] all'immediato versamento della somma dovuta. L'Agente rispondeva all'invito, come si desume dal verbale preliminare di revisione amministrativa del 10.04.2007, motivando di non poter soddisfare la richiesta "perché mi trovo in difficoltà economica a causa dei mancati versamenti dei subagenti...Spero di recuperare liquidità entro lunedì 16 aprile 2007 per effettuare il versamento richiesto". Il Revisore, preso atto della risposta, rimetteva alla Compagnia qualsiasi valutazione e decisione nel merito.

Da ciò scaturiva la reazione della Compagnia che, con missiva del 13 aprile 2007, citata agli inizi, comunicava la risoluzione del contratto di agenzia "per gravissima violazione degli obblighi derivanti dal mandato". Conseguentemente, anche la Europa Tutela Giudiziaria, come da lettera d'incarico agenziale, comunicava, per effetto del convenuto automatismo, l'immediata risoluzione dell'incarico affidato. Il Sig. [redacted] provvedeva quindi a recapitare, anticipandole con fax del 13.04.2007, le

PA
N-1

contestazioni al recesso intimatogli, affermando di essere nella disponibilità di effettuare il versamento del saldo di cassa così come verificato, impugnando e disconoscendo la supposta revoca per giusta causa. Provvedeva, altresì, anche in data 18 aprile 2007 a inviare lettera raccomandata A/R alla Compagnia, anticipandola via fax, con cui rinnovava le impugnazioni contenute nella precedente del 13 aprile 2007 contestando, altresì, l'atteggiamento contraddittorio della Mandante che, pur avendo comunicato l'indisponibilità anche temporanea alla prosecuzione di alcun rapporto, non aveva ancora provveduto alle operazioni di riconsegna dell'Agenzia.

Senonché in data 18 aprile 2007 avevano inizio le operazioni di presa possesso dell'Agenzia alla presenza del Dott. Sostegno, rappresentante del Sig. ai sensi dell'art. 23 XII comma ANA, il quale nella sua qualità, rilasciava una dichiarazione a verbale con cui sostanzialmente ribadiva le argomentazioni difensive contenute nel ricorso introduttivo della presente procedura.

3) Le valutazioni delle parti.

L'Agente ritiene che dall'insieme dei fatti narrati si debba dedurre l'insussistenza della giusta causa di recesso, contestata dalla Mandante, perché dalle risultanze dell'ispezione amministrativa dell'11 aprile 2007 non potrebbe desumersi un fatto così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto, né lo stesso recesso sarebbe da considerarsi tempestivo rispetto agli addebiti mossi, essendo il fatto grave posto a base del provvedimento, già noto alla Compagnia da oltre quattro anni. Ritiene, inoltre, l'Agente la sproporzionalità tra la gravità del fatto addebitato e il provvedimento adottato, nonché l'atteggiamento capzioso dell'Ispettore della Mandante che, ancor prima di conoscere le risultanze dell'ultima ispezione amministrativa riceveva con sé una lettera di recesso per giusta causa, prestampata, da compilare al momento opportuno.

La Milano Ass.ni S.p.A.- Div. La Prev., da par suo, assume violate dall'Agente tutte le norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di agenzia, nonché

irrimediabilmente compromesso l'elemento fiduciario sotteso al rapporto. Sostiene inoltre la Compagnia che la condotta di "rilevantissima gravità", neppure contestata da controparte, è stata tempestivamente censurata con il provvedimento recedente a seguito dell'ennesima inadempienza ormai giunta ad un livello di gravità ed intollerabilità tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto. Per conseguenza la Milano Ass.ni S.p.A - Div. La Prev., ritiene che il recesso operato, nelle circostanze del caso, sia perfettamente legittimo e conforme ai dettati giurisprudenziali in materia.

4) Motivi della decisione.

Il Collegio, all'unanimità, ritiene che il ricorso sia infondato e che pertanto non possa trovare accoglimento.

In riferimento al nucleo essenziale della controversia, si ritiene che i fatti posti a fondamento del recesso per giusta causa, trovino sostanziale conferma nelle stesse deduzioni della parte ricorrente nonché, sul piano probatorio, nelle produzioni documentali di entrambe le parti, risultando, dunque, accertato in maniera incontrovertibile che il Sig. . abbia reiteratamente contravvenuto alle norme contrattuali e di legge, regolanti gli incassi e le rimesse dei premi assicurativi.

Osserva il Collegio come risulti preliminarmente rilevante esaminare la lettera di conferimento dell'incarico di agente generale, per inferirne l'assetto contrattuale vigente tra le parti nel corso del rapporto.

Con lettera di nomina del 1.12.1998, sottoscritta dal ricorrente per incondizionata ed integrale accettazione di tutti i patti ivi indicati, la Milano Ass.ni S.p.A - Divisione La Previdente S.p.A, nel prevedere le condizioni per il conferimento dell'incarico di Agente generale in gestione libera dell'agenzia di . . . , indicava all'Art. 5.3, tra i compiti dell'Agente: "incassare i premi ed altre somme dovuti dagli

Assicurati, valendovi esclusivamente dei titoli (polizze, appendici e quietanze anche provvisorie pre numerate dalla Compagnia), e rimetterci puntualmente, con le modalità e nei termini stabiliti, quanto avrete incassato, insieme alla contabilità delle operazioni compiute....(omissis). La violazione della presente disposizione potrà comportare la revoca del mandato agenziale per "giusta causa", fermo restando quanto disposto dal presente contratto in tema di responsabilità".

Orbene, nella dedotta fattispecie, le contestazioni mosse all'agente e le motivazioni poste a fondamento del provvedimento recedente sono essenzialmente fondate sui risultati dell'ultima visita ispettiva del 11.04.2007, durante la quale, così come anche nei precedenti controlli, venivano riscontrate gravi irregolarità in violazione delle norme regolanti il mandato. Segnatamente, emergeva che l'Agente, nonostante l'invito formulato dal revisore della Compagnia, non provvedeva tempestivamente al versamento del saldo di cassa pari ad € 106.981,204.

Appare doveroso, allora, richiamare l'art. 19 del Contratto di Agenzia, inerente le condizioni relative agli incassi: *"Provvederete alla riscossione dei premi dovuti dagli Assicurati alle debite scadenze. Per quanto riguarda in particolare l'incasso dei premi relativi alle regolazioni posticipate acquisirete tempestivamente dai Contraenti anche i dati occorrenti alla determinazione del premio di regolazione.*

Tutte le somme da Voi incassate per conto della Compagnia sia direttamente che a mezzo dei Vostri Subagenti, Dipendenti od altri Incaricati, sono di sola ed esclusiva proprietà della Compagnia stessa; in conseguenza, attesa la Vostra qualità di semplice depositario delle somme provenienti da tali incassi, dovrete considerare in ogni caso e circostanza intangibile il deposito e tenerlo costantemente a disposizione della Compagnia che può farne verificare l'esistenza e ritirarlo in qualunque momento".

Ed ancora, l'art. 22 del medesimo Contratto di Agenzia, nel prevedere le modalità specifiche di rimessa dei saldi risultanti dai Giornali di Cassa e dai relativi allegati, precisava: *"Esiste, sempre e comunque l'obbligo da parte Vostra di versarci immediatamente, a richiesta, ogni importo di nostra spettanza così come previsto*

dall'art. 19.

Vi è fatto divieto di trattenere per alcuna ragione il saldo di cui risulterete debitori. Ciò nemmeno nel caso che i Vostri Subagenti o Incaricati non Vi abbiano versato o Vi abbiano versato solo parzialmente l'ammontare degli incassi da essi effettuati e neppure quando vi sia imminenza di pagamenti autorizzati per i quali - a richiesta dell'Agente - la Compagnia rimetterà i fondi occorrenti o emetterà autorizzazione scritta alla trattenuta parziale o totale del saldo ferma rimanendo la possibilità della Compagnia di provvedere al pagamento diretto dei sinistri".

Alla luce delle clausole sopra richiamate, ritiene il Collegio che i fatti storici accertati configurino, certamente, gravi inadempimenti contrattuali, avendo, nel caso di specie, l'Agente posto in essere condotte che si sono tradotte in una grave violazione dei doveri fondamentali assunti in forza dei citati art.li 5, 19 e 22 del Contratto stipulato con la Compagnia. Dette disposizioni di carattere amministrativo-contabile, predeterminate dalla Milano Ass.ni S.p.A., sono state incondizionatamente e integralmente accettate dall'Agente al momento della firma del contratto, quali patti e condizioni regolanti il rapporto intercorso, nonché la gestione libera dell'Agenzia. Chiarito che le predette violazioni sono state poste in essere dall'Agente scientemente e che i fatti addebitati debbano ritenersi incontrovertibili in quanto ammessi dal ricorrente nelle proprie difese scritte, il Collegio è chiamato a valutare se, alla stregua dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, la gravità di tali comportamenti sia stata tale da integrare la giusta causa posta a base del recesso.

Come noto, l'orientamento del Supremo Collegio è ormai pacifico nel considerare che al rapporto di agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art 2119 c.c., stante l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi, sia pur con le dovute gradazioni, sull'elemento fiduciario (Cass. civ., Sez. Lav., 16 marzo 2000, n. 3084). Pertanto, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica, il concetto di giusta causa

RA
AL

ex art. 2119 c.c. deve essere utilizzato per stabilire se lo scioglimento del contratto sia o meno avvenuto per un fatto imputabile all'agente, ovvero al preponente, così grave da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. (Cass. Civ., sez. lav., 10 ottobre 2005, n. 19678)

Con riguardo al caso di specie, per quanto attiene la gravità del comportamento posto in essere dall'Agente, il Collegio non può esimersi dal valutare le circostanze, soggettive e oggettive, che hanno preceduto l'ultima ispezione del 10 aprile 2007 a seguito della quale la Compagnia ha ritenuto di dover recedere dal rapporto. Ci si riferisce alle progressive visite di controllo effettuate per tramite dei propri ispettori dalla Milano Ass.ni S.p.A., durante le quali, ripetutamente, la Compagnia riscontrava la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in merito alla gestione economica-amministrativa dell'agenzia e provvedeva, sempre e costantemente, ad elevare le relative contestazioni a mezzo lettere raccomandata, invitando il Sig. [redacted] alla corretta esecuzione del mandato conferito. Non ultimo l'invito rivolto all'Agente in occasione della visita ispettiva del marzo 2007, con cui la Compagnia contestando ancora una volta i sistematici ritardi delle rimesse decedali, avvisava l'Agente che in assenza di un "allineamento" alle indicazioni impartite, la Milano Ass.ni S.p.A. - Div. La Prev., sarebbe stata costretta "a prendere i provvedimenti del caso", con ciò evidentemente riferendosi ad iniziative recedenti.

In tale contesto si debbono, dunque, disattendere le diverse argomentazioni svolte dal ricorrente in merito alla desunta mancata immediatezza del recesso e dalla più volte valorizzata circostanza secondo cui la Preponente avrebbe sempre giustificato e tollerato il comportamento dell'Agente avendo conoscenza da quattro anni del fatto che sarebbe stato poi, in tesi protestuosamente, posto a giustificazione del recesso.

E' al contrario da considerare che, a fronte del susseguirsi delle inadempienze, in rispondenza a quanto ammonito preventivamente con lettera del 20.3.2007 e a seguito dell'espresso rifiuto del Sig. [redacted] l'immediato versamento della somma dovuta, la

Milano Ass.ni S.p.A- Div. La Prev., abbia legittimamente ritenuto non più sostenibile e tollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Né, peraltro, appaiono pertinenti le argomentazioni in base alle quali la Compagnia avrebbe *“per facta concludentia sempre avallato e ratificato il peculiare modus operandi dell’Agente”* o *“capziosamente”* revocato il mandato adottando in tal modo, a parere di parte ricorrente, un provvedimento non tempestivo e sproporzionato alla gravità del fatto addebitato. La circostanza che la Compagnia non abbia ritenuto di dover assumere provvedimenti nei confronti dell’Agente in occasione delle pregresse irregolarità ed inadempienze riscontrate, infatti, non ha precluso alla Milano Ass.ni S.p.A la possibilità di poter contestare il grave inadempimento successivamente commesso sull’abbrivio della persistente condotta reiterata dal Sig. Peraltro, nel caso di specie, la valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso per giusta causa è da valutarsi, non già con riferimento all’eventuale danno patrimoniale subito, ma in considerazione della ripercussione che sul rapporto agenziale può avere una condotta inadempiente suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento.

Il Collegio ritiene, altresì, prive di pregio, anche le ragioni esposte dall’agente, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia citati dalla Compagnia. In particolare il riferimento è alla pronuncia n. 23455 del 2004 della Suprema Corte, che se pur con riferimento ad un recesso esercitato da un agente, ha in ogni caso sancito un principio di ordine generale, a parere del Collegio applicabile anche alla fattispecie per cui è causa. E’ stato autorevolmente affermato: *“(…) va osservato che la giurisprudenza in materia (Cass. lav. n. 5467/00, n. 15601/01) ha anche chiarito come una tolleranza iniziale delle inadempienze non pregiudichi la facoltà di successivo recesso, specie nei casi in cui le stesse si ripetano e, sommandosi, raggiungano un livello di gravità ed intollerabilità, tali da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto”*. In ogni caso il predetto orientamento trova conferma anche in ipotesi di recesso esercitato dalla Preponente, nella pur meno

recente sentenza della Suprema Corte secondo cui: *"Il requisito della immediatezza, che condiziona la validità e la tempestività del recesso per giusta causa (nella specie, da un rapporto di agenzia), deve essere inteso in senso relativo, e può ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui il recesso medesimo sia determinato dalla violazione dei doveri fondamentali dell'agente, realizzata mediante un comportamento omissivo protrattosi per un notevole periodo di tempo, nonostante le ripetute contestazioni da parte del preponente, rilevando in tale fattispecie non i singoli episodi ma la condotta complessiva"* (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 ottobre 1993, n. 10088).

Ciò posto si ritiene che i fatti storici accertati e le condotte perpetrate da parte ricorrente, complessivamente valutate, ancorché con specifico riguardo al comportamento posto in essere durante l'ultima ispezione del 10-11 aprile 2007, consistite nell'aver omesso l'Agente di svolgere le fondamentali attività amministrativo-contabili cui era tenuto nei confronti del Preponente, configurano un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.

Per dovere di completezza si osserva che le ulteriori circostanze esposte da parte ricorrente in sede di memoria di replica datate 11 giugno 2007 - relative al collegamento della vicenda in esame con le dimissioni rassegnate da altro Agente della Milano Ass.ni S.p.A, operante nella zona di - sono del tutto irrilevanti ed estranee alla presente fattispecie, essendo tenuto il Collegio a valutare la sussistenza della giusta causa sulla base dei fatti accertati e posti a fondamento del provvedimento recedente operato dalla Compagnia.

Del tutto irrilevante, ai fini del decidere, appare poi l'accadimento, peraltro non provato, secondo il quale la lettera di recesso sarebbe stata predisposta su uno scritto prestampato.

Peraltro, non sono emerse altre circostanze che possono essere invocate dall'agente come esimente o come giustificazione della condotta tenuta, la quale rimane

certamente deviante rispetto alle indicazioni fornite dalla Preponente ed al parametro di condotta del buon agente di assicurazione.

Né si ritengono idonee ad elidere, e neppure per vero ad attenuare la gravità della condotta imputata le giustificazioni addotte dal Sig. [redacted] contestualmente alla richiesta del versamento della somma di pertinenza della Milano Ass.ni S.p.A: *"Non posso soddisfare tale richiesta perché mi trovo in difficoltà economica a causa di mancati versamenti di alcuni subagenti che sto quantificando"*.

E' da precisare a riguardo che il rapporto intercorrente tra l'Agenzia ed eventuali subagenti ricada nella fattispecie di cui all'art. 1228 c.c - *"Responsabilità per fatto degli ausiliari"* - ai sensi del quale il debitore che nell'adempimento delle obbligazioni si vale dell'opera dei terzi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di coloro. Non potendosi, inoltre, tacere che lo stesso Contratto di agenzia al punto 5.1 prevedeva l'eventuale nomina diretta da parte dell'Agente di altri Collaboratori che come tali avrebbero agito sotto la personale ed esclusiva responsabilità del primo, per tutto ciò che avrebbe riguardato le operazioni da essi compiute nell'interesse della Compagnia.

Ciò induce a ritenere che la condotta del Sig. [redacted], come sopra ricostruita in fatto, oltre che violare gli obblighi contrattuali assunti, sia stata indice sia di mancanza di diligenza che di assenza di lealtà e correttezza nell'esecuzione del rapporto agenziale.

Conseguentemente, ritiene il Collegio che, anche alla luce delle evidenti discrasie tra la condotta tenuta e la condotta esigibile alla luce dello standard di professionalità richiesto agli agenti di assicurazioni, risultino integrati, nel caso di specie, i requisiti della gravità ed irreparabilità nella lesione del rapporto fiduciario necessari a giustificare il recesso per giusta causa.

Per Questi Motivi

Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, all'unanimità

Respinge il ricorso.

Le spese legali sono a carico delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, le spese e gli onorari di Arbitrato, complessivamente liquidate in Euro 35.000,00 (trentacinquemila), comprensivi della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila) già versate anticipatamente, vengono poste a carico del Sig. Paola Camillo Lorenzo, risultato soccombente.

*Ai sensi dell'art. 6 dell'All. B. dell'accordo ANIA 2003 si dichiara che la Prof.ssa Albina Candian è impossibilitata a sottoscrivere il presente lodo.
Roma, 13/11/2007*

Prof. Avv. Roberto Pessi

Roberto Pessi 16/11/07

Prof. Avv. Piergiovanni Alleva

P. Alleva 16/11/07

Prof. Avv. Albina Candian